

SINTESI

Causa Bogdanovski c. Italia – Terza Sezione – sentenza 14 dicembre 2006 (ricorso n. 72177/01)

(in materia di detenzione in attesa di estradizione: dichiara non sussistente la violazione dell'articolo 5 CEDU, relativo al diritto alla libertà personale)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, CEDU (*diritto alla libertà e alla sicurezza*) in relazione all'eccessiva e irragionevole durata della detenzione in attesa dell'extradizione. Il ricorrente lamentava, in particolare, che: il suo stato di carcerazione si era prolungato illegittimamente; dopo il ritiro dell'ordine di estradizione da parte del Ministro della Giustizia non era stato posto immediatamente in libertà; non avrebbe potuto ottenere la riparazione dei danni subiti. Il Governo ha sostenuto l'assenza di limiti temporali alla detenzione in attesa dell'extradizione, considerando pienamente legittima la durata della privazione della libertà, in quanto era in corso la procedura che avrebbe portato la Corte d'Appello ad adottare la decisione finale, tenuto anche conto della complessità del caso e della mancanza di collaborazione del ricorrente.

Decisione. La Corte ha prima di tutto eccepito l'inapplicabilità al caso di specie dell'articolo 5, par. 3 della Convenzione, affermando che il diritto di ogni persona arrestata o detenuta di essere giudicata entro un termine ragionevole o liberata durante il processo – riconosciuto dalla suindicata norma – non si estende all'individuo contro il quale sia in corso un procedimento di estradizione. Infatti, l'ambito di applicazione del par. 3 è espressamente circoscritto alle sole ipotesi previste dall'art. 5, paragrafo 1, lett. c) – vale a dire al caso di un individuo arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi siano motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi siano motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso.

La norma di riferimento è pertanto da rinvenirsi nell'art. 5, par. 1 lett. f) in forza del quale solo lo svolgimento della procedura di estradizione può legittimare la privazione della libertà. Ne discende che se la procedura non è condotta dalle autorità con la diligenza richiesta, la detenzione non è più giustificata ai sensi del suindicato articolo.

Quanto alla eccessiva e irragionevole durata del processo lamentata dal ricorrente, la Corte ha osservato che il ritardo di sei mesi, accumulato dalle autorità italiane nella procedura di estradizione, non poteva essere considerato eccessivo. Né poteva essere addebitata alle stesse la responsabilità per l'ulteriore ritardo derivante dalla sospensione dell'esecuzione dell'extradizione, stante la primaria necessità di preservare il ricorrente dal rischio di un danno grave e irreparabile per la sua persona.

Sul punto, la Corte ha rilevato come le autorità in questione non fossero tenute a liberare il ricorrente prima di avere raccolto le notizie necessarie relative al suo status di rifugiato ed ai pericoli nei quali sarebbe incorso ove fosse stato estradato in Jugoslavia. Peraltro, il ricorrente era stato rimesso in libertà due mesi e ventitre giorni dopo il provvedimento di sospensione: termine che la Corte non ha ritenuto né eccessivo o irragionevole, anche alla luce della complessità del caso, della mancanza di cooperazione e della reticenza del ricorrente durante la procedura *de quo*.

In ogni caso, sebbene la procedura di estradizione avrebbe potuto svolgersi più velocemente, la detenzione del ricorrente in pendenza della suddetta procedura non ha mai smesso di essere giustificata alla luce dell'art. 5, par. 1 lett. f) CEDU.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 5, par. 1 CEDU, la Corte, nel ricordare che lo scopo della Convenzione consiste nel proteggere dei diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi, ha

affermato che l'elenco delle restrizioni del diritto alla libertà che contiene l'articolo 5, par. 1, deve ritenersi tassativo e di stretta interpretazione. Nel caso di specie, la decisione assunta dal Ministro della Giustizia di ritirare il provvedimento di estradizione, stante la sua incompatibilità con lo *status* di rifugiato, non poteva essere paragonata ad un ordine di liberazione immediata. Quello del ministro era solamente un atto del potere politico che le autorità giudiziarie dovevano esaminare ed interpretare per determinare le ripercussioni sulla validità della misura di prevenzione applicata al ricorrente.

Per quanto riguarda, infine, l'asserita violazione dell'art. 5, par. 5, in merito al risarcimento dei danni subiti per le violazioni della convenzione denunciate dal ricorrente, la Corte ha rilevato che in assenza di una pronuncia delle autorità nazionali o delle istituzioni CEDU, che accerti l'esistenza di una violazione di uno dei paragrafi dell'art. 5, non è possibile accordare alcuna riparazione.

Pertanto, la Corte non ha ravvisato alcuna violazione dell'art. 5 CEDU, par. 1 e 5.

